

L'anno duemiladiciasette il giorno tredici del mese di marzo in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B,

TRA

ANCE Ragusa, rappresentata dal Presidente pro-tempore Geom. Sebastiano Caggia, con la partecipazione della Commissione Lavoro e Sindacale, coordinata dal Geom. Giorgio Firrincieli e composta dai Sigg: Geom. Giuseppe Causarano, Geom. Fabrizio Chessari e Dott. Ing. Giorgio Canzonieri,

con l'assistenza del Direttore Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino

E

FENEAL-UIL Ragusa, rappresentata dai Sigg. Nicolò Spadaccino e Raffaele Spadaccino;

FILCA-CISL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Paolo Gallo e dai Sigg. Luca Gintili e Carlo Spinello;

FILLEA-CGIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Francesco Cascone e dal componente la Segreteria provinciale Sig.ra Graziana Stracquadano;

in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 01 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini,

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 01.07.2014, da valere in tutto il territorio per la cui circoscrizione è stato stipulato il CCPL 17.10.2012 comprendente i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel prima citato CCNL e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle Imprese stesse.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non modificata dal presente Contratto resta in vigore la disciplina dei pregressi CCPL integrativi relativamente agli Istituti da essi richiamati.

ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa sottoscrivono il presente Accordo di rinnovo dell'Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa demandando ad altro incontro la trattazione di ulteriori e specifiche tematiche.

ANCE RAGUSA

FENEAL-FILCA-FILLEA RAGUSA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Art.1 – Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale

Il regime delle prestazioni di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale è disciplinato dagli articoli 26 e 27 del CCNL 01.07.2014 che si intendono qui riportati per intero.

Per quanto concerne il recupero delle somme corrisposte dall'Impresa si applica la disciplina dall'ACPL del 7.3. 1989, il cui testo è allegato sotto il numero "12" al CCPL 17.10.2012, con le seguenti modifiche e integrazioni che producono effetti a far data dal 1.3.2017:

A. il numero 2) dell'ACPL 7.3.1989 è così sostituito:

"2) per avere diritto al rimborso l'Impresa, dovrà essere in possesso di DURC positivo ed in corso di validità al periodo di paga per il quale si chiede il rimborso;"

B. il primo periodo del numero 3) dell'ACPL 7.3.1989 è così sostituito:

"3) l'Impresa dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia ed infortunio spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa nazionale vigente, per poter ottenerne il rimborso è tenuta ad inviare alla Cassa Edile, a pena di irricevibilità della richiesta, alla scadenza di ciascun mese:"

C. al numero 3) dell'ACPL 7.3.1989 sono aggiunte, in calce, le seguenti lettere:

"g) copia del DURC positivo e in corso di validità;

h) coordinate IBAN di un proprio conto corrente."

D. il numero 5) dell'ACPL 7.3.1989 è così sostituito:

"5) La Cassa Edile, effettuati, all'atto di presentazione della domanda di rimborso, i controlli formali tendenti a riscontrare la presenza di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3), comunicherà immediatamente all'Impresa:

a) la ricevibilità della domanda stessa;

ovvero

b) la carenza riscontrata e assegnerà il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione per la necessaria integrazione trascorso inutilmente il quale l'Impresa decadrà dal beneficio.

La Cassa Edile, quindi, effettuate le verifiche provvederà alternativamente:

c) qualora l'impresa sia al corrente con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi, a comunicare all'Impresa l'intero importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso il quale, a scelta della medesima, potrà essere portato in compensazione con il dovuto della denuncia relativa al mese successivo ovvero essere bonificato sul conto corrente da essa comunicato, e tutto ciò entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla medesima Cassa la richiesta completa della documentazione di cui al precedente punto 3), fatto salvo il termine del soccorso istruttorio di cui alla precedente lettera b);

d) qualora l'Impresa abbia in corso un procedimento di rateizzazione degli accantonamenti e dei contributi, a bonificare sul conto corrente da essa comunicato un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso, entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla medesima Cassa la richiesta completa della documentazione di cui al precedente punto 3), fatto salvo il termine del soccorso istruttorio di cui alla precedente lettera b), mentre il relativo saldo sarà bonificato

30 giorni dopo la data di avvenuta conclusione del predetto piano di rateizzazione; per tale fattispecie di Impresa è preclusa la facoltà di compensazione di cui alla lettera c);

- e) qualora l'Impresa abbia in atto un qualsiasi contenzioso giudiziale con l'Ente Cassa Edile, a demandare al Comitato di Gestione della Cassa la valutazione del caso."

La Cassa Edile, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dovrà evadere tutto l'eventuale pregresso giacente alla data del 28.02.2017 comunicando alle singole Imprese:

- a) che hanno diritto al rimborso in quanto, dalle verifiche della stessa Cassa Edile, risulta che le medesime erano in regola con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi fino al periodo di paga per il quale lo hanno chiesto - fattispecie di cui al punto 2) dell'ACPL 7.3.1989 - sempre che le domande di richiesta risultino complete della documentazione di cui al punto 3) dell'ACPL 7.3.1989; in tal caso la Cassa Edile, entro i successivi 30 giorni procederà a bonificare sul conto corrente dell'Impresa l'intero importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto;
- b) che non hanno diritto al rimborso poichè, dalle verifiche della stessa Cassa Edile, risulta che le medesime non erano in regola con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi fino al periodo di paga per il quale lo hanno chiesto - fattispecie di cui al punto 2) dell'ACPL 7.3.1989;
- c) che non hanno diritto al rimborso perchè, dalle verifiche della stessa Cassa Edile, risulta che le richieste di rimborso non sono complete della documentazione di cui al punto 3) dell'ACPL 7.3.1989.

Art.2 – Anzianità Professionale Edile

Il contributo di cui all'art.29 del CCNL 01.07.2014 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del medesimo CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, a carico del Datore di Lavoro, viene fissato nella misura stabilita dalle Parti Nazionali che, oggi, è pari al 3,00%.

Art.3 – Limiti Territoriali

I limiti territoriali vengono confermati alla distanza di Km.4 dal perimetro urbano indicato nei Piani Regolatori Generali o equivalenti strumenti urbanistici dei vari Comuni. Superati tali limiti si applica la disciplina di cui all'art.21 del CCNL 01/07/2014.

Art.4 – Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° marzo 2017, l'indennità di trasporto, che non è comunque dovuta allorché l'impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, è fissata nelle seguenti misure:

- A. fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente art.3:
€ 0,90 giornalieri;
- B. fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente art.3:
€ 1,60 giornalieri.

L'indennità di trasporto, ove spettante, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla C.I.G. a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.



Art.5 – Quota di Servizio Contrattuale e Fondo Assistenza Imprenditori Edili

Con riferimento all'art.36 del CCNL 01.07.2014 le quote di adesione contrattuale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono confermate nella misura paritetica dello 0,92% a carico del Datore di Lavoro e dello 0,92% a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 19/04/2010 maggiorati del 23,45%, con un minimo mensile di € 2,50 paritetico.

L'aliquota del Fondo di cui all'ACPL 28/02/1973 (**Allegato 13 al CCPL 17.10.2012**) a far data dal 1° marzo 2017, è fissata nello 0,50% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 01.07.2014, con un minimo mensile di € 5,00.

Art.6 – Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 01/07/2014.

L'ACPL 28.11.2014 ha stabilito l'accantonamento dell'indennità sostitutiva di mensa presso la Cassa Edile, con il presente Accordo, al fine di sperimentare una innovativa modalità della sua corresponsione, si conviene che agli operai aventi diritto, essa sarà erogata tramite la consegna di appositi e nominativi "buoni pasto elettronici" dal valore nominale di € 3,00 giornalieri corrispondenti ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di € 2,46 al giorno, corrispondenti ad € 0,3075 orarie di lavoro ordinario.

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'art.51 del DPR 22.12.1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12.12.2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

L'importo dell'indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:

- 
- 
- a) l'impresa provvede a calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
 - b) l'importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa;
 - c) l'indennità sostitutiva di mensa accantonata sarà integrata dalla compartecipazione della Cassa Edile per un valore di € 0,20 giornaliero;

La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore "buoni pasto" la quale provvederà al recapito delle "card" ad ogni operaio avente diritto garantendo che l'indennità nominale di € 3,00 giornaliera sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole "card".

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.

L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.



Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt.88 e 113 del CCNL 01.07.2014, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'ANCE Ragusa e le OO.SS..



Art.7 – Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali erogate ai Lavoratori sono disciplinate da apposito Regolamento allegato al CCPL 17.10.2012 con il numero "5" al quale vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni che producono effetti a far data dal 1.3.2017.

Il numero 3. è così sostituito:

- "3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti ovvero per il medesimo lavoratore-studente è stabilito nella misura di:
- 3.1 **€ 80,00** all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^a ed alla 3^a classe;
 - 3.2 **€ 170,00** se frequentanti la scuola media superiore e riportino una media non inferiore ai 7/10;
 - 3.3 **€ 170,00** qualora l'ammissione all'esame finale della scuola media superiore riporti una media non inferiore ai 7/10 ;
 - 3.4 **€ 400,00** se frequentanti l'università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalla propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.
- 

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dell'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi nonché, per quest'ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente."



Il numero 11. è così sostituito:

- "11. È istituito il Premio d'ingresso per i lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe degli operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato pari ad almeno 2.100 è riconosciuto un premio di € 200,00.
- 



La prestazione è erogata al Lavoratore automaticamente dall'Ente entro 30 giorni dal raggiungimento delle 2.100 ore e sempre che il lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

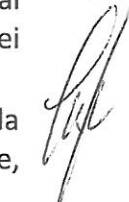
Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore."



Viene aggiunto, in calce al Regolamento, il seguente ultimo periodo:



"Gli importi delle singole prestazioni sono aumentati del 50% allorquando nello stato di famiglia del lavoratore iscritto, da allegare alla domanda di erogazione della prestazione, vi sia un familiare a carico, entro il 1° grado di parentela, affetto da patologie cliniche complesse quali, per esempio, SLA, autismo, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome di Down, etc... da evincersi su idonea attestazione della ASL di competenza, anch'essa da allegare in originale alla prescritta documentazione."



Art.8 – Ente Sfera, Scuola Edile e CPT

L'Ente Sfera è l'Ente che gestisce, fra le altre, le prestazioni di cui al "Fondo 626/94" il cui Regolamento allegato sotto il numero "16" al CCPL 17.10.2012, viene così modificato ed integrato.



Il penultimo comma dell'articolo 11. è così sostituito:



"Ogni Impresa accreditata presso l'Ente S.F.E.RA., ai sensi dell'art.4, ha diritto, per l'anno corrente, al numero massimo di bonus annuali, come calcolato ai sensi dei commi precedenti e fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 13, comma 2. La richiesta del contributo spettante, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, potrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in corso. Le prestazioni eventualmente non usufruite entro tale termine, potranno essere cumulate con quelle spettanti per l'anno successivo nel caso in cui l'impresa si è accreditata anche per tale anno, oppure convertite, sempre entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in corso, su richiesta dell'impresa, in prestazioni del "Fondo 626/94- AS". La conversione avverrà sulla base del rapporto: € 100 contributo DPI= n. 1 prestazione AS."

Art.9 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST

Resta confermata l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale "RLST", per i cui compiti e ruoli si rinvia all'apposito Regolamento allegato al CCPL 19.10.2012 con il numero "19" con le modifiche ed integrazioni appresso indicate.

All'Art.2 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"Di norma l'RLST svolge le proprie funzioni di concerto con il Tecnico dell'Ente Sfera."

Il numero 3. del comma secondo dell'Art.3 è così modificato:

"3. corrispondere ad ogni RLST, nel caso in cui questo non sia Lavoratore dipendente di Impresa edile, un compenso occasionale a titolo di rimborso spese, mensa e trasporto pari a € 15,00 lorde per ogni visita effettuata in cantiere, escluso il trasporto che verrà garantito tramite l'utilizzo dei mezzi dell'Ente Sfera;"

Il penultimo comma dell'Art.4 è cassato.

Art.10 – Elemento Variabile della Retribuzione

L'Art.22 del CCPL 19.10.2012 è modificato nei contenuti di cui agli Artt.12 e 38 del CCNL 1.7.2014.

Il quarto indicatore individuato dalle Parti sottoscrittrici è il rapporto fra Massa Salari denunciata e Massa Salari versata ed incassata dall'Ente Cassa Edile.

Ad ognuno dei quattro indicatori, al fine delle verifiche annuali, viene assegnato un quarto di peso pari, quindi al 25%.

Art.11 – Bonus Premialità

Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, confermano in via sperimentale e per tutta la vigenza del presente Accordo il "Bonus Premialità" di cui all'Allegato 7 al CCPL 17.10.2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni.

Il numero 2. del comma 3 del su indicato Allegato 7 è così modificato:

"2. essere in possesso di DURC regolare ed incorso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al bonus"

Il numero 6. del comma 3 dell'Allegato 7 di cui prima è così modificato:

"6. aver denunciato e versato, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatto salvo il computo delle assenze giustificate quali, malattia, ferie, permessi retribuiti, etc... nel numero massimo consentito dal vigente CCNL e come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;"

Art.12 – CIGO Apprendisti e CIGO Apprendisti Artigiani

L'Art.27 del CCPL 17.10.2012 è cassato, le riserve accumulate possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 50% della loro consistenza, per esigenze dovute alla pratica attuazione delle disposizioni di cui al precedente Art.1.

Art.13 – Verifica della regolarità delle Imprese

A far data dal 1.3.2017, ai sensi e per gli effetti della Delibera n.2/2015 del Comitato della Bilateralità, si conviene che la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese, per cui la Cassa Edile è tenuta a controllare le denunce presentate dalle Imprese mensilmente.

Nel caso di superamento del numero massimo di ore non lavorate ma giustificate (ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, etc...), la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata. Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell'irregolarità dell'impresa con indicazione del relativo debito contributivo.

Art.29 – Validità e durata

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Ragusa con decorrenza dal 1° marzo 2017 e avranno durata fino alla data che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Art.30 – Stampa

Le Parti, infine, conferiscono mandato alla Cassa Edile di Ragusa di provvedere alla stampa ed alla divulgazione del presente Contratto coordinato con il testo del CCPL 17.10.2012, ai Lavoratori, alle Imprese ed alle Parti stipulanti, entro il prossimo 30.04.2017

Umberto Capria
1° v. presidente
Stefano Capria
Luigi Capria
Gennaro Capria

Federico Capria
Carlo Capria
Stefano Capria
Federico Capria
Stefano Capria
Stefano Capria